

## REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000.

### Sommario

PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI, DEROGHE.....	2
TITOLO I – Principi e disposizioni comuni.....	2
Art. 1 (Ambito di applicazione).....	2
Art. 2 (Competenze).....	2
Art. 3 (Definizioni).....	3
Art. 4 (Principi e norme comuni).....	3
Art. 5 (Responsabile Unico del Procedimento - RUP).....	3
Art. 6 (Obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto).....	4
Art. 7 (Individuazione dell’operatore economico).....	4
Art. 8 (Principio di rotazione).....	5
Art. 9 (Calcolo del valore economico del contratto).....	6
TITOLO II – Deroghe.....	6
Art. 10 (Deroghe al principio di rotazione).....	6
PARTE II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATE.....	7
TITOLO I – Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori di modesta entità – buoni d’ordine.....	7
Art. 11 (Ambito di applicazione).....	7
Art. 12 (Responsabile Unico del Procedimento).....	7
Art. 13 (Fasi del procedimento).....	8
Art. 14 (Requisiti e controlli sugli affidatari).....	8
Art. 15 (Conclusione del contratto - esecuzione e verifica).....	8
TITOLO II - Affidamento semplificato di beni, servizi e lavori di importo pari o superiore a 1.000 euro ed inferiore a 40.000 euro.....	9
Art. 16 (Modalità di affidamento suddivise per fasce di valore del contratto).....	9
Art. 17 (Modalità di affidamento diretto per contratti di valore compreso tra 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro).....	9
Art. 18 (Avvio della procedura).....	9
Art. 19 (Modalità di svolgimento della procedura semplificata di scelta del contraente).....	10
Art. 20 (Indagine esplorativa di mercato).....	10
TITOLO III - Procedure alternative a quelle semplificate.....	11
Art. 21 (Indagine di mercato).....	11
Art. 22 (Il confronto competitivo).....	12
TITOLO IV – Valutazione offerte, stipula, esecuzione e verifica.....	13
Art. 23 (Criterio di valutazione delle offerte).....	13
Art. 24 (Stipula del contratto, esecuzione e verifica).....	13
PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI.....	15
Art. 25 (Ruolo dell’Amministrazione).....	15
Art. 26 (Entrata in vigore).....	15

# **PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI, DEROGHE**

## **TITOLO I – Principi e disposizioni comuni**

### **Art. 1 (Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore ad euro 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") e alle linee guida fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC).
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di contratti di importo inferiore ad euro 40.000,00 avvenga con procedure proporzionate all'importo e alla rilevanza del contratto, in termini temporali tempestivi e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa avendo cura, nella scelta del privato contraente, di osservare il principio di non discriminazione, trasparenza, pubblicità e rotazione.
3. Il presente regolamento prevede le modalità di attuazione di alcune disposizioni del Codice e delle linee Guida ANAC al fine di consentire l'ottimale gestione dei processi di acquisizione di beni, servizi e lavori da parte delle unità organizzative del Comune.
4. Le modalità semplificate previste dal presente atto, si applicano per le procedure di affidamento di contratti:
  - a. nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
  - b. per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
  - c. nei settori speciali, in quanto compatibile.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie o ad altre procedure previste dal Codice, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).
6. Per i gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, anche per importi inferiori ad € 1.000,00, si procederà esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti, ai sensi dell'art. 1, comma 512, della L. 208/15.

### **Art. 2 (Competenze)**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono adottate nell'ambito del potere regolamentare del Consiglio Comunale nell'esercizio della propria autonomia e secondo i limiti previsti in materia di contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 35 e 36 del Codice.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di attuazione dei principi e di applicazione delle procedure del presente regolamento sono esercitate dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, anche attraverso l'elaborazione di specifiche linee di indirizzo nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza.
3. Gli atti di gestione che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, tra cui quelli relativi alle procedure d'appalto ed alla stipulazione dei contratti, competono al Responsabile di Area o di Servizio al quale è stata conferita la Posizione Organizzativa o, comunque

denominato, al Responsabile di vertice dell'Unità Organizzativa dotato di autonomia gestionale (di seguito Responsabile dell'Unità Organizzativa).

#### Art. 3 (Definizioni)

1. La nomenclatura dei termini e le relative definizioni previste dal presente regolamento, dove non specificate negli articoli che seguono, sono indicate nei seguenti atti ai quali si fa espresso rinvio anche per eventuali e future necessità interpretative:
  - relativamente alla terminologia tecnica o sistematica in materia di contratti pubblici, si fa riferimento al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - in particolare l'articolo 3, rubricato "*Definizioni*" - ed alle linee Guida Anac in materia di contratti pubblici.
  - relativamente alla terminologia tecnica o sistematica in materia di organizzazione e competenze si fa riferimento al d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 sull'ordinamento degli Enti Locali, al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Testo unico sul Pubblico Impiego, ai regolamenti interni del comune - principalmente in materia di organizzazione degli uffici e di contabilità.

#### Art. 4 (Principi e norme comuni)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
2. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.
3. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione l'Ente si avvale di un Responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice.
4. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni e, quando consentito, della territorialità, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
5. Tutti gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.
6. Gli affidatari di lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti generali di idoneità di cui all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché dei requisiti professionali di cui all'art. 83 del medesimo decreto, questi ultimi in relazione all'oggetto dell'affidamento.

#### Art. 5 (Responsabile Unico del Procedimento - RUP)

1. Per ciascuna delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di un appalto o di una concessione è individuato un Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche RUP), ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice.
2. Il RUP coincide con la figura del Responsabile dell'Unità Organizzativa, ovvero, con altro dipendente di ruolo del servizio medesimo, nominato dal Responsabile stesso, dotato del

necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

3. Il RUP è nominato con atto formale del Responsabile dell'unità Organizzativa.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al Codice ed alle Linee guida in materia.

#### Art. 6 (Obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto)

1. L'acquisizione di beni o servizi per importi pari o superiori a 1.000 euro e inferiori a 40.000 euro, è effettuata attraverso l'utilizzo degli strumenti di acquisto elettronico presenti sul mercato elettronico gestito da Consip s.p.a. o a valere su strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento;
2. L'acquisizione di beni e servizi entro la fascia di valore indicata nel precedente comma:
  - a. può essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006 e dall'articolo 1, comma 7, del d.l. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, quando risulti più economicamente vantaggioso dell'acquisizione mediante gli strumenti elettronici;
  - b. deve essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in base a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, del d.l. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, nonché dal relativo provvedimento di attuazione adottato con il D.P.C.M. 24 dicembre 2015, per le categorie merceologiche e per le relative soglie in esso indicate.
3. L'Amministrazione procede autonomamente qualora rilevi che i beni o i servizi di cui necessita **non sono acquisibili** mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip s.p.a. o con altri mercati elettronici o con piattaforme telematiche messe a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, o mediante l'adesione agli strumenti di acquisto di natura convenzionale gestiti da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento.
4. Nei casi previsti dal precedente comma, il Responsabile Unico del Procedimento attesta e motiva la scelta di procedere autonomamente nell'acquisizione di beni o servizi in relazione a:
  - a. assenza dei beni o servizi nei suindicati strumenti di acquisto elettronici e di natura convenzionale;
  - b. difformità rispetto alle proprie esigenze e alle specifiche tecniche o prestazionali corrispondenti al proprio fabbisogno;
  - c. motivate ed evidenti ragioni relative alla salvaguardia del principio di economicità dell'acquisto, ogni qualvolta il ricorso all'esterno persegua la ragione e l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica.

#### Art. 7 (Individuazione dell'operatore economico)

1. Per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo pari e superiore a 1.000 euro e inferiore a 25.000 euro, il Responsabile Unico del Procedimento può individuare l'operatore economico al quale richiedere preventivo tramite l'indagine esplorativa di mercato prevista dai commi da 1 a 8 dell'art. 20.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, ovvero, per l'affidamento di contratti di importo pari o superiore a 25.000 euro e inferiore a 40.000 euro, il RUP individua l'operatore economico mediante:
  - l'elenco degli operatori economici abilitati sulla piattaforma [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it) o [scr.piemonte.it](http://scr.piemonte.it) o altra piattaforma fornita da soggetti aggregatori o centrali di

committenza nazionali o regionali, nonché attraverso strumenti di negoziazione e di acquisto messi a disposizione da altre centrali di committenza alle quali l'ente può aderire;

- Albo Fornitori e Professionisti dell'ente, se istituito;
  - Manifestazione d'interesse preliminare propedeutica alle procedure di affidamento previste dal presente regolamento, o all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti utilizzati dall'ente, se istituito, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, del presente Regolamento.
3. Qualora a seguito delle procedure previste dai commi precedenti, non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, il RUP procede all'individuazione dell'operatore economico in maniera autonoma e direttamente dal mercato.
  4. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
    - adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti contratti;
    - tempestività dell'erogazione della prestazione;
    - valutazioni emerse dall'indagine esplorativa di mercato e, dove prevista, valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici secondo le modalità indicate dall'art. 16 per le singole fasce di affidamento;
    - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.

#### Art. 8 (Principio di rotazione)

1. Il Responsabile Unico del Procedimento individua i soggetti da invitare alle consultazioni per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori ed applica il principio di rotazione, secondo le modalità specificate nel presente regolamento.
2. Il principio di rotazione è disciplinato nel presente Regolamento bilanciando e ponderando il perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - garantire il rispetto dei principi enunciati dall'articolo 30, comma 1 del Codice;
  - garantire che la gestione dei processi di acquisizione e dell'esecuzione dei contratti avvenga assicurando efficacia, efficienza ed economicità;
  - evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni operatori, a discapito dell'effettiva possibilità di partecipazione di altre imprese interessate;
  - evitare l'esclusione dalla partecipazione alla competizione un precedente fornitore, per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.
3. Al fine del rispetto del principio di rotazione, il RUP esclude dall'invito a nuova procedura per un minimo di sei mesi e comunque per una tornata, nel caso in cui la gara venga reiterata entro il periodo di un anno:
  - a. **solo l'operatore economico aggiudicatario di precedente assegnazione** di un contratto avente lo stesso oggetto di quello da aggiudicare, nei casi di precedente aggiudicazione derivante da indagine esplorativa di mercato e, quindi, l'esclusione non si opera nei confronti degli altri soggetti invitati.
  - b. **tutti i soggetti selezionati per le procedure di consultazione o per procedure di affidamento diretto di un precedente contratto avente lo stesso oggetto di quello**

**da aggiudicare**, effettuate dall'inizio dell'esercizio cui si riferisce la procedura indetta, nei casi dove la precedente aggiudicazione deriva da estrazione da albi o elenchi.

4. Oltre che nei casi precedentemente citati, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura, se l'Amministrazione invita alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco o tutti gli operatori che ne hanno fatto richiesta a seguito di manifestazione di interesse.

#### Art. 9 (Calcolo del valore economico del contratto)

1. Il valore economico del contratto è calcolato secondo le modalità previste dagli articoli 35, 167 e 169 del Codice.
2. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, al netto dell'IVA, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
3. Nel caso di concessioni, il relativo valore, ai fini di cui al presente articolo, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dalla Stazione Appaltante, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
4. E' fatto divieto suddividere un contratto ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento.

## TITOLO II - Deroghe

#### Art. 10 (Deroghe al principio di rotazione)

1. L'affidamento al contraente uscente ha natura eccezionale. Il R.U.P. motiva tale scelta in considerazione della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
2. Il principio di rotazione non si applica nei casi previsti dal codice ai sensi:
  - dell'art. 63, c. 5 - ripetizione di lavori e servizi analoghi; lavori o servizi complementari;
  - dell'art 106, c. 11 - proroga.
3. Il RUP può inoltre derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:
  - a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
  - b) esigenze relative a particolari settori, laddove il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione risulti talmente esiguo da determinare l'impossibilità dell'applicazione del principio di rotazione, l'Amministrazione può invitare anche soggetti già risultati affidatari.
  - c) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni, se fornite o eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, dell'attività del lavoro, possano recare grave pregiudizio al Comune, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
  - d) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi, non dipendenti dall'inerzia dell'Ente, che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità;

- e) ragioni relative alla salvaguardia del principio di economicità ed efficienza dell'acquisto, se assicurabile dall'operatore economico precedentemente affidatario;
- f) necessità di assicurare l'efficienza nella gestione delle acquisizioni e nell'esecuzione dei contratti, affidando, in deroga al principio di rotazione:
  - più servizi o forniture di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore 10.000 euro nell'arco dell'esercizio finanziario;
  - più lavori di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore di 20.000 euro nell'arco dell'esercizio finanziario.

## **PARTE II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATE**

### **TITOLO I - Acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori di modesta entità - buoni d'ordine**

#### **Art. 11 (Ambito di applicazione)**

1. La presente parte disciplina, nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 30 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di euro mille (1.000,00=) al netto dell'IVA, al fine di fornire uno strumento operativo più snello per importi di piccola entità.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto senza necessità di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici.
3. Resta salva la possibilità, anche per le soglie di valore previste dalla presente parte, di far ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia (MEPA) quando tale ricorso assicura maggiormente la celerità e ed economicità dell'acquisto.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Titolo, gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, per i quali si procede, anche per importi inferiori ad € 1.000,00, esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti, ai sensi dell'art. 1, comma 512, della L. 208/15.

#### **Art. 12 (Responsabile Unico del Procedimento)**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, così come determinato nella Parte I è garante del rispetto dei principi del presente regolamento e si avvale, ove possibile ed a fini di orientamento e valutazione della congruità e convenienza dei prezzi in sede di offerta, delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti ovvero altrimenti acquisite mediante indagini informali di mercato.
2. L'indagine di mercato prevista dal precedente comma può essere svolta anche telefonicamente, attingendo alla quotidiana esperienza di mercato, o acquisendo informazioni da altri enti locali per prodotti analoghi, da cataloghi cartacei o telematici, o con qualsiasi altro mezzo ritenuto adeguato.

#### Art. 13 (Fasi del procedimento)

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo singolarmente inferiore a 1.000,00= Euro (IVA esclusa) si opererà nel modo seguente:
  - a) all'inizio di ciascun esercizio, con apposita determinazione, il Responsabile di competenza, nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnategli con il Piano Esecutivo di Gestione, quantifica e prenota la somma presunta occorrente nell'anno per dette spese;
  - b) in esecuzione di tale determinazione, lo stesso Responsabile in qualità di Responsabile Unico del procedimento, così come determinato dal comma 1 dell'art. 31 del codice, provvede all'ordinazione mediante buono d'ordine, emesso nelle forme di rito (cartaceo o informatico), sottoscritto dal medesimo, il quale deve contenere la motivazione ed il riferimento al presente regolamento, al capitolo di spesa, alla prenotazione di spesa, al codice CIG ed al preventivo del terzo. Un esemplare del buono d'ordine viene inviato al fornitore il quale provvederà a segnalarne gli estremi in sede di fatturazione;
  - c) il buono d'ordine, prima dell'invio al fornitore, è trasmesso al responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria perfezionando, in tal modo, l'obbligazione giuridica e la costituzione del vincolo sulle previsioni di bilancio.
2. La soglia di € 1.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA.
3. Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

#### Art. 14 (Requisiti e controlli sugli affidatari)

1. Gli affidatari di lavori, servizi e forniture di cui alla presente parte devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6 del presente regolamento. Il Responsabile del Servizio procedente provvede a verificare, a campione, i requisiti di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva ai fini del pagamento.
2. Il citato Responsabile, ai fini della verifica di cui al presente articolo, può anche utilizzare la Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici di cui all'art. 81 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

#### Art. 15 (Conclusione del contratto - esecuzione e verifica)

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il contratto con l'affidatario è stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio mediante posta elettronica certificata o, in subordine, anche con posta elettronica semplice.
2. I buoni d'ordine sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, prima della liquidazione del corrispettivo pattuito, provvede alla verifica di conformità – in base alle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 – circa l'esatta esecuzione dei lavori, servizi e forniture ordinate ed accerta, altresì, che il creditore non abbia un debito scaduto nei confronti del Comune, disponendo in tal caso, in sede di liquidazione, opportuna compensazione.
4. La liquidazione della spesa è effettuata nella forma di provvedimento, nel quale si dà atto del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi rispetto alle condizioni e ai termini pattuiti.

## **TITOLO II - Affidamento semplificato di beni, servizi e lavori di importo pari o superiore a 1.000 euro ed inferiore a 40.000 euro**

Art. 16 (Modalità di affidamento suddivise per fasce di valore del contratto)

1. L'affidamento e l'esecuzione di contratti di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.
2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del Responsabile Unico del Procedimento.
3. La soglia di 40.000,00 euro è da intendersi al netto dell'IVA.
4. Il RUP affida di norma i contratti di importo previsti nel presente Titolo, secondo le modalità che seguono.
5. **Per affidamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore a 10.000 euro** per i lavori, servizi e forniture, in considerazione del principio di proporzionalità e tenuto conto delle finalità previste dall'art. 1 comma 2 e 3 del presente regolamento, il RUP può affidare direttamente consultando un unico operatore previa opportuna indagine esplorativa di mercato.
6. **Per affidamenti di importo pari o superiore a 10.000 euro e inferiore a 25.000 euro** per i lavori, servizi e forniture, in considerazione del principio di proporzionalità e tenuto conto delle finalità previste dall'art. 1 comma 2 e 3 del presente regolamento, **l'affidamento avviene mediante il confronto di almeno due preventivi procedendo ad affidare direttamente ad un'offerta conveniente in rapporto alla qualità della prestazione.**
7. **Per affidamenti di importo pari o superiore a 25.000 euro e inferiore a 40.000 euro** per i lavori, servizi e forniture, l'affidamento avviene mediante il confronto di almeno quattro preventivi procedendo ad affidare direttamente ad un'offerta conveniente in rapporto alla qualità della prestazione.
8. **Per i servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo inferiore a 40.000 euro si applicano le medesime soglie e modalità dei commi precedenti.**

Art. 17 (Modalità di affidamento diretto per contratti di valore compreso tra 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro)

1. La Stazione Appaltante può ricorrere ad un unico operatore oltre ai casi previsti dall'articolo 10, comma 2 e al comma 3 lettere da a) a e) nei seguenti casi:
  - a) quando l'oggetto della fornitura o del servizio sia contemplato nelle piattaforme acquistinretepa.it o scr.piemonte.it o altro soggetto aggregatore; in tali casi la stazione appaltante svolge, quando possibile, un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico;
  - b) quando l'affidatario è operatore economico del terzo settore, nei limiti previsti dalla legge ed unicamente per i servizi;
  - c) quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata.

Art. 18 (Avvio della procedura)

1. La procedura di affidamento prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno:
  - a. l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
  - b. le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire;
  - c. i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
  - d. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
  - e. le principali condizioni contrattuali.
2. Il RUP può prescindere dall'adozione preventiva della determina a contrarre nei casi di affidamento di contratti di importo inferiore a 25.000 euro, o in determinati casi come quelli di ordine diretto di acquisto su mercati elettronici, di acquisti vincolati ad uno specifico fornitore in relazione al ricorso ad acquisti aggregati (Convenzioni, Accordi Quadro ecc.), per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura; in tali casi il RUP procede con una determina a contrarre contestuale all'aggiudicazione che contiene, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
3. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

#### Art. 19 (Modalità di svolgimento della procedura semplificata di scelta del contraente)

1. La procedura si articola in tre fasi:
  - a. svolgimento di indagine esplorativa di mercato;
  - b. valutazione e confronto del numero minimo di preventivi richiesti, dove previsti, nelle modalità indicate all'art. 16, procedendo ad affidare direttamente ad un'offerta conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;
  - c. stipulazione del contratto.
2. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Responsabile Unico del Procedimento motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

#### Art. 20 (Indagine esplorativa di mercato)

1. Nel caso di affidamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore a 25.000 euro, il Responsabile Unico del Procedimento effettua una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari oltre a disporre di elementi idonei per motivare la scelta del fornitore.
2. L'indagine esplorativa di mercato consiste in una valutazione del mercato, condotta dal Responsabile Unico del Procedimento, effettuata a fini di orientamento e valutazione delle caratteristiche del contratto da affidare, rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, in relazione alle caratteristiche ed alla qualità della prestazione da acquisire.
3. L'indagine esplorativa di mercato non prevede l'osservanza di alcuna formalità o particolari procedure di pubblicità e trasparenza, fatto salvo il suo esito che deve essere comunque riportato, anche sinteticamente, nella determina a contrarre.

4. Il RUP, ai fini della richiesta di preventivo, può redigere un sintetico capitolato d'oneri o richiesta di offerta, nel quale sono descritti i beni, servizi o lavori da acquisire e le principali condizioni di fornitura.
5. Il RUP può utilizzare nell'ambito dell'indagine informale di mercato, anche al fine di verificare la congruità dei prezzi e delle prestazioni proposte, i seguenti dati e le seguenti informazioni, se rinvenibili e comparabili:
  - preventivi richiesti in relazione a prestazioni generali o specifiche, almeno in numero minimo e modalità indicate all'art. 16.
  - rilevazione dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti;
  - offerte pubblicate su cataloghi elettronici, cataloghi commerciali;
  - prezzari di riferimento, listini rinvenibili su internet;
  - la comparazione – opportunamente riproporzionata – con i corrispettivi pagati per prestazioni simili negli anni precedenti dalla Stazione Appaltante;
  - gli esiti di aggiudicazioni di altre stazioni appaltanti del territorio regionale per prestazioni similari in periodi temporali non superiori a 12 mesi da quelli oggetto di affidamento;
  - i ribassi medi registrati o una combinazione dei criteri precedenti.
6. L'indagine esplorativa di mercato è focalizzata sulle caratteristiche e sui prezzi delle prestazioni principali ed i tempi della sua conduzione così come gli elementi da valutare sono proporzionati all'importo e alla rilevanza del contratto che si intende affidare.
7. L'esito dell'indagine esplorativa di mercato è elemento qualificante la parte motivazionale della determina a contrarre.
8. Il RUP, quando ne riscontra l'esigenza, può effettuare un'indagine esplorativa di mercato anche attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web del Comune, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione dedicata "bandi di gara" o altra sezione prevista per legge. L'avviso è pubblicato per un periodo minimo di 5 giorni.
9. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 25.000 euro il RUP procede secondo le modalità previste dal precedente comma 8.

### **TITOLO III - Procedure alternative a quelle semplificate**

#### Art. 21 (Indagine di mercato)

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità ed in alternativa alla procedura prevista dall'art 20, può ricorrere alle procedure negoziate nei casi previsti dall'art. 16.
2. Il RUP effettua una indagine di mercato nel caso di scelta della procedura negoziata, realizzata secondo le seguenti modalità.
3. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
4. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento procede all'indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, scegliendo una delle seguenti modalità:
  - a. consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico presente su acquistiinretepa o fornito da altre Centrali di Committenza, accedendo alla piattaforma mediante il proprio profilo utente;
  - b. consultazione dell'Albo Fornitori e Professionisti dell'ente o di altre centrali di committenza, mediante "filtri" telematici, quali ad esempio: categorie merceologiche, fatturato, operatività territoriale, referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni;
  - c. invito a manifestare interesse tra tutti gli iscritti all'Albo Fornitori e Professionisti dell'ente o di altre centrali di committenza, da inoltrarsi tramite PEC a cura della Centrale di Committenza;
  - d. avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web del Comune, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione dedicata "bandi di gara" o altra sezione prevista per legge. L'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, salvo i casi di urgenza. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
4. L'esito dell'indagine di mercato è elemento qualificante la parte motivazionale della determina a contrarre.

#### Art. 22 (Il confronto competitivo)

1. Nelle procedure negoziate di cui al presente regolamento, a seguito della consultazione dell'elenco degli operatori economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato, il Responsabile Unico del Procedimento seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a quello previsto per le singole fasce di valore dell'affidamento.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
3. Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.
4. Nel caso in cui, a seguito di Avviso pubblico di cui all'art. 21, comma 3 lett. d, non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il Responsabile Unico del Procedimento procede al sorteggio in seduta riservata, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa.
5. In caso di estrazione telematica, in seduta pubblica il Responsabile Unico del Procedimento esegue l'operazione verbalizzando l'esito che resta secretato al pubblico fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

6. Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze, purché superiore al minimo previsto dal presente regolamento. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.
7. Il responsabile Unico del Procedimento invita, gli operatori economici selezionati a presentare offerta tramite caricamento sulla piattaforma elettronica dedicata, a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice.
8. La lettera-invito contiene tutti gli elementi che consentono all'operatore economico di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
  - a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
  - c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e. il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
  - f. la misura delle penali;
  - g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - h. l'eventuale richiesta di garanzie;
  - i. il nominativo del RUP
  - j. l'eventuale volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
  - k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
11. Nella lettera-invito non vanno indicati i nominativi degli altri soggetti invitati.

## **TITOLO IV – Valutazione offerte, stipula, esecuzione e verifica.**

### **Art. 23 (Criterio di valutazione delle offerte)**

1. Per ciascuna procedura di affidamento il Responsabile Unico del Procedimento individua il criterio di valutazione delle offerte in quello del prezzo più basso.
2. Il RUP quando ritiene necessario utilizzare un altro metodo rispetto al precedente comma, in relazione alle caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori, ovvero nelle casistiche disciplinate dalla legge, può utilizzare un altro criterio previsto dal Codice, dandone motivazione nella determina a contrarre.

### **Art. 24 (Stipula del contratto, esecuzione e verifica)**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o posta elettronica semplice.

2. In caso di acquisti di beni e servizi attraverso il Mercato elettronico o altri strumenti telematici, il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall'Ente.
3. Ad esito della procedura di affidamento, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni, avvalendosi delle figure previste dal Codice e, in particolare, del Direttore dell'esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate.
5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il medesimo RUP. Qualora non vi sia tale coincidenza, il RUP ed il Direttore dell'esecuzione debbono svolgere le rispettive attività in stretto coordinamento.
6. Il RUP o il Direttore dell'esecuzione quando le due figure non coincidono, rappresenta, nei confronti dell'impresa, il Comune e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della stazione appaltante con l'impresa aggiudicatrice, dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'amministrazione sull'esecuzione del contratto.
7. Il Responsabile Unico del Procedimento, prima della liquidazione del corrispettivo pattuito, provvede alla verifica di conformità – in base alle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 – circa l'esatta esecuzione dei lavori, servizi e forniture ordinate ed accerta, altresì, che il creditore non abbia un debito scaduto nei confronti del Comune, disponendo in tal caso, in sede di liquidazione, opportuna compensazione.
8. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, anche in corso di esecuzione del contratto, eventuali inadempimenti contrattuali e l'attribuzione di eventuali penali secondo le seguenti modalità:
  - a. qualora gli inadempimenti non siano tali da comportare inaccettabilità della prestazione, il responsabile della esecuzione del contratto può convenire con il fornitore che a sue spese corregga la prestazione stessa, ne elimini eventuali vizi e difformità, ovvero si operi la riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito. Sono fatte salve le altre facoltà previste dalla legge in caso di inadempimento dell'altro contraente;
  - b. l'inadempimento del contraente è valutato dal responsabile del servizio che gestisce il contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti dal contratto, il responsabile ha l'obbligo di applicare le sanzioni concordate;
  - c. fatta salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, il contratto può prevedere clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
  - d. la penale è determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione. Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori. Qualora il contratto stabilisca penalità per il mancato o inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni, deve essere sempre prevista la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore.
  - e. l'applicazione della penale è di competenza del Responsabile dell'Unità Organizzativa che gestisce il contratto di cui trattasi.
9. La liquidazione della spesa è effettuata nella forma di provvedimento, secondo gli schemi interni previsti dall'ordinamento contabile vigente, nel quale si dà atto del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione, sulla rispondenza della stessa

ai requisiti quantitativi e qualitativi rispetto alle condizioni e ai termini pattuiti e l'acquisizione di ogni altra documentazione accessoria prevista per legge. Il conteggio dei termini di pagamento viene sospeso per il tempo intercorrente tra la richiesta della documentazione accessoria e la sua ricezione.

## **PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 25 (Ruolo dell'Amministrazione)**

1. La Giunta comunale attraverso atti di indirizzo politico-amministrativi promuove, nel rispetto dei principi e dei limiti del presente regolamento e secondo la normativa vigente in materia:
  - a. l'istituzione e l'utilizzo di procedure telematiche proprie di acquisto;
  - b. la costituzione di albi od elenchi;
  - c. modalità di nomina e funzionamento delle commissioni giudicatrici;
  - d. la riduzione del carico procedurale presso i singoli uffici, per gli acquisti di forniture e servizi e la conseguente razionalizzazione attraverso l'impiego di un ufficio Provveditorato dotato delle risorse necessarie nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
  - e. linee guida di indirizzo finalizzate a tutelare la concorrenza nell'ambito delle procedure del presente regolamento; la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle procedure di gara; eventuali misure semplificate per specifiche categorie di operatori, quali a mero titolo esemplificativo, gli organismi ed operatori del terzo settore; migliorare la qualità dei servizi pubblici erogati; garantire l'occupazione, i diritti e le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori; favorire la trasparenza nelle procedure per l'affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori, servizi e forniture; rafforzare il contrasto ai fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale a salvaguardia delle imprese che operano nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro; ogni altra tematica di interesse finalizzata a garantire il rispetto dei principi enunciati con il presente regolamento.
2. Le attività previste dal comma 1 possono essere realizzate sia mediante iniziativa autonoma dell'ente, sia mediante la stipula di una convenzione o in collaborazione con altri enti pubblici o soggetti privati ai sensi della normativa vigente in materia.

### **Art. 26 (Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'adozione della delibera in Consiglio Comunale e a seguito della pubblicazione sull'Albo Pretorio digitale del Comune di Giaveno e resta permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune - sezione Regolamenti.
2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile.

Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima stabiliti dalla Legge, oppure da pronunce vincolanti emanate dall'Autorità anticorruzione (A.N.A.C.), prevalgono automaticamente sul presente regolamento.

E' abrogato il precedente Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, precedentemente approvato ai sensi dell'ex Art. 125 del D.Lgs. 163/2006, in quanto abrogato dal nuovo D.Lgs. 50/2016, fatta salva la parte che regolamenta l'alienazione di beni mobili od immobili.

